



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA
DI PALERMO

ESECUZIONE IMMEDIATA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE DI GIUNTA

N. 136 DEL 29 NOV. 2017

OGGETTO: Istituzione del registro delle domande di accesso e conseguenti misure organizzative.

L'anno duemiladiciassette, il giorno VESTITINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 18,50 nella sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, incaricata con Decreto del Presidente della Repubblica del 28/10/ 2016

Sono rispettivamente presenti i Sigg.

N.	Nome e Cognome	Presente	Assente
1	D.ssa Michela La Iacona – Vice Prefetto	X	—
2	Dr. Ferdinando Trombadore –Vice Prefetto Aggiunto	X	—
3	Dr. Carmelo Fontana – Funzionario Economico-Finanziario	X	—

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Giovanni Impastato

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Con i poteri della Giunta Comunale

Su istruttoria dea Responsabile del Settore I (giusta Determinazione sindacale n. 15/2017) il quale attesta l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento;

Dato atto:

- che con L. 241/1990 avente ad oggetto "Nuove norme sul procedimento amministrativo", è stato disciplinato l'accesso documentale (art. 22 e ss., nomenclatura della Deliberazione ANAC 1309/2016), inteso come il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, allo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;

- che per "interessati" si intendono *tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;*
- che con D. Lgs 33/2013 (c.d. Decreto trasparenza), successivamente modificato dal D. Lgs 97/2016 recante la "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", sono stati introdotti gli istituti dell'**accesso civico semplice** (art. 5 comma 1), inteso come il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni, dati per i quali la normativa prescrive l'obbligo di pubblicazione da parte della Pubblica Amministrazione e l'**accesso civico generalizzato** (art. 5 comma 2), inteso come il diritto di chiunque ad accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico e nei limiti e secondo le esclusioni di cui all'art. 5 bis;
- che con Deliberazione n. 1309/2016, contenente le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013", l'Autorità Nazionale Anti Corruzione ha espresso l'opportunità che sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle istanze per tutte le tipologie di accesso richieste (par. 9 lett. C) e raccomandato, al fine di monitorare le decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato, di avviare una raccolta organizzata delle istanze, "cd. registro degli accessi", contenente l'indicazione dell'oggetto, data, relativo esito e data della decisione; da aggiornare almeno ogni sei mesi e pubblicare, oscurando i dati personali eventualmente presenti, in "amministrazione trasparente", "altri contenuti – accesso civico"

Richiamati dunque:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come novellato dal decreto legislativo 96/2016
- la Deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: "linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013";
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Ritenuto per quanto esposto di dover dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016, istituendo il "registro delle domande di accesso", assegnando la gestione del registro all'Ufficio segreteria e protocollo;

Visto il parere riportato in calce al presente atto;

Considerato che il presente atto non comporta spesa per l'Ente;

Con votazione favorevole unanime;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto;
2. di istituire l'unito "registro delle domande di accesso", assegnandone la gestione all'ufficio segreteria e protocollo;
3. di precisare, anche ad integrazione del regolamento di organizzazione, che tutti gli uffici dell'ente sono tenuti a collaborare con l'ufficio di cui sopra, per la gestione del registro, comunicando tempestivamente allo stesso:
 - ✓ copia delle domande di accesso pervenute;
 - ✓ provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;
4. di stabilire che il "registro delle domande di accesso" sia tenuto attraverso documenti di videoscrittura (es. word);
5. di dichiarare la presente deliberazione, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere celermente il procedimento, allo scopo di applicare tempestivamente gli indirizzi dell'ANAC, immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4 del TUEL).

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Provincia di Palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 e ss. mm. ii.

Oggetto: **Istituzione del registro delle domande di accesso e conseguenti misure organizzative**

Per quanto concerne la regolarità amministrativa il sottoscritto esprime parere favorevole,

Palazzo Adriano, 29/11/2017

Il Responsabile del Settore I°

G. B. Parrino

Visto: Il Sovraordinato: D.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Letto, approvato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature of the extraordinary commission]



[Handwritten signature of the municipal secretary]

N. ____ Registro di pubblicazione Albo Pretorio on-line.

Affissa all'albo pretorio on-line di questo Comune il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Palazzo Adriano, li _____

Il Messo Comunale

Vito Filippello

Il sottoscritto Segretario Comunale di questo Comune;

Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

29 NOV. 2017

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 18);

Palazzo Adriano, li _____

29 NOV. 2017



Il Segretario Comunale

[Handwritten signature of the municipal secretary]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal _____ al _____.

Contro la stessa non furono prodotti reclami od opposizioni.

Palazzo Adriano, li _____

Il Messo Comunale

Vito Filippello

Il Segretario Comunale

Dr. Giovanni Impastato